

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss. ii. mm.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;*

1

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii. recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, gli articoli 14 *“Organismo indipendente di valutazione della performance”* e 14-bis *“Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV”;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante *“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'articolo 6 *“Valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione”*, secondo il quale i componenti dell' Organismo indipendente di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della *performance*;

VISTO il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016, sostituito dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 recante *“Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”;*

CONSIDERATA la scadenza dell'incarico di OIV di questa Autorità, a seguito del compiersi del triennio 2020-2022, coincidente con il completamento della fase di valutazione del ciclo di performance dell'annualità 2022, prevista entro il mese di aprile 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

TENUTO CONTO, di dover confermare la scelta di un Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica, in modo da razionalizzare e semplificare i processi comunicativi da e verso l'Amministrazione e massimizzare l'efficacia del ruolo ricoperto raccogliendo in un unico componente la presenza di un'adeguata esperienza maturata, di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione all'interno dell'Amministrazione;

AVVISA

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale costituito in forma monocratica. ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti dal d.lgs. n. 150/2009, d.lgs. n. 33/2013, dalla delibera ANAC 43/2016, dal dpr n. 105/2016 e dal DM. per la Pubblica Amministrazione del 06 agosto 2020, da scegliere tra soggetti esterni all'Ente in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo della valutazione della performance e dell'organizzazione e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

L'incarico di Titolare di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del DM del 6 agosto 2020.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del DM del 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Il presente incarico ha termine con il compimento della fase di valutazione del ciclo di performance dell'annualità 2025, prevista entro il mese di aprile 2026.

L'Autorità si riserva la facoltà di non procedere alla nomina e revocare il presente avviso nel caso le manifestazioni di interesse raccolte non rispondano adeguatamente ai requisiti ivi previsti.

Articolo 2

Compenso

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è pari ad euro 20.000= oltre eventuali oneri fiscali e contributivi di legge.

Nel caso di cessazione anticipata dell'incarico il compenso sarà liquidato in maniera proporzionale rispetto al periodo di svolgimento dello stesso.

Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Titolare di OIV monocratico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettere a), b) e c) del citato D.M., esclusivamente i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, essendo l'organico dell'amministrazione superiore a 50 e fino a 1000 unità.

Articolo 4

Divieto di nomina

Il Titolare di OIV monocratico non può essere nominato, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Il rispetto di quanto sopra deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 così come previsto dal successivo art. 7 del presente avviso.

Articolo 5

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi così come disciplinata dalla Legge n. 190/2012, dal d.lgs. n. 39/2013, dal Codice di comportamento adottato dall'AdSP con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 6 e 7

(<https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova/archivio/32639-codice-di-comportamento/doc/3923>), nonché dalle altre norme di legge e discipline di settore.

Il rispetto di quanto sopra deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 così come previsto dal successivo art. 7 del presente avviso.

Articolo 6

Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del presente avviso.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (*Allegato 1*) e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- *Curriculum Vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al *Curriculum Vitae* dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk-management*) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente avviso (*Allegato 2*).

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà pervenire all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - con sede legale in Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia n. 2 - 16124 Genova - **entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione** nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, esclusivamente in formato pdf e trasmessa a mezzo PEC con unico invio all'indirizzo: segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com indicando in oggetto "Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance presso Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale".

In tal caso farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 8

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 "*i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi*".

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, composta da 3 membri, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.

L'OIV è nominato con apposito atto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., si forniscono le seguenti informazioni.

- **Titolare del trattamento**

Titolare del Trattamento è l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova. Indirizzo pec: segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com.

- **Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile della Protezione dei dati è l'Avv. Tania Valle, nominata con decreto del Presidente Dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n. 930 del 16/05/2018.

Il Responsabile è contattabile all'indirizzo mail: responsabileprotezionedati@portsofgenoa.com.

- **Finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati richiesti ai soggetti che partecipano alla procedura di cui al presente avviso e dagli stessi forniti avverrà al solo ed esclusivo scopo di gestire detta procedura, in ogni sua fase, nonché per le finalità connesse all'eventuale successiva fase di gestione dell'incarico che dovesse essere affidato.

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lettera e del GDPR);

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lettera c del GDPR).

- **Modalità del trattamento**

I dati personali sono trattati dall'Autorità di Sistema Portuale con modalità cartacea e/o informatica e/o telematica, in archivi situati in paesi nei quali è applicabile il GDPR, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 anche in materia di misure di sicurezza.

- **Natura del conferimento.**

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di essere ammessi e partecipare alla procedura di cui trattasi. I dati potranno essere trattati anche successivamente, in caso di conferimento dell'incarico, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.

- **Destinatari di dati personali**

I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti incaricati di gestire la procedura, a soggetti pubblici ai quali la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità sopra indicate o a terzi nel rispetto della L. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013 in tema di diritto di accesso.

I dati potranno, altresì, essere oggetto di pubblicazione, anche on line nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Autorità, se e in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge e, in particolare, agli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 33/2013.

- **Periodo di conservazione dei dati**

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla gestione e definizione della procedura di cui al presente avviso e, anche successivamente, per l'eventuale durata dell'incarico che dovesse essere affidato, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.

- Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi

I dati non saranno trasferiti in paesi terzi.

- Diritti dell'interessato

Agli interessati competono i diritti previsti dal GDPR e, in particolare, il diritto a chiedere l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento e a presentare reclamo all'Autorità Garante. A tal fine, è possibile contattare il Titolare o Responsabile della Protezione dei dati personali.

Articolo 10

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Dott.ssa Angela Furciniti, in servizio presso l'Ufficio Controllo di Gestione.

Articolo 11

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il decreto di nomina, il *Curriculum* professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12

Informazioni

Per ogni eventuale richiesta di informazioni contattare l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – tel. 010/2412329 oppure alla mail direzione.afc@pec.portsofgenoa.com

L'Allegato A) al presente avviso, che costituisce parte integrante dello stesso, contiene lo schema dei Requisiti essenziali per la procedura selettiva pubblica e per la nomina dell'OIV.

Allegato A)

REQUISITI ESSENZIALI PER LA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E PER LA NOMINA DELL'OIV

Composizione	L'art. 14, comma 2 <i>bis</i>, prevede che l'OIV sia costituito di norma in forma collegiale con tre componenti. La costituzione in forma monocratica deve essere espressamente motivata nell'avviso di selezione pubblica.
Durata	L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>"La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica."</i> Pertanto, le amministrazioni non possono prevedere una diversa durata degli incarichi anche in caso di sostituzione di un componente di un OIV collegiale.
Rinnovo	L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>"La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica."</i> Il rinnovo dell'OIV è sempre soggetto allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica. La conferma di un componente, previa procedura, può avvenire una sola volta. Pertanto, non è possibile svolgere più di due mandati consecutivi.
Anzianità d'iscrizione 6 mesi	L'art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che <i>"i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi"</i>.
Fascia professionale dell'incarico di Presidente OIV o di Titolare di OIV monocratico	L'art. 7, comma 6, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che <i>"l'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:</i> <i>a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti;</i> <i>b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;</i> <i>c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti."</i> La previsione non è soggetta ad eccezioni.
Cariche pubbliche elettive e collaborazione con organizzazioni sindacali nel triennio precedente la nomina	L'art. 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>"I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione."</i> La previsione non va interpretata in riferimento all'ambito territoriale ma va intesa in senso generale.
Limiti di appartenenza a più OIV	L'art. 8 del DM 6 agosto 2020 stabilisce i limiti di appartenenza a più OIV disponendo che: <i>"1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro."</i>

	2. <i>Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.</i> 3. <i>L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco."</i> Nel computo degli incarichi OIV si intendono quelli costituiti ai sensi dell'art. 14 D.lgs 150/2009. Cfr FAQ n. 30 del Portale della <i>performance</i>.
Equilibrio di genere	L'art. 7, comma 7, del DM 6 agosto 2020 prevede, nella costituzione di OIV collegiale, il rispetto dell'equilibrio di genere, richiedendo una adeguata motivazione di eventuali deroghe.
Limiti di età	L'iscrizione all'Elenco nazionale non incontra limitazioni relative all'età o alla posizione lavorativa. Cfr FAQ n. 10 del Portale della <i>performance</i> .